

L'Accordo Stato-Regioni 59/2025: confronto tra le Regioni e Province Autonome in preparazione all'attuazione del Piano Nazionale della Prevenzione 2026-2031

L'esperienza di ruolo tecnico-organizzativo nell'ambito della formazione sicurezza lavoro della Regione Piemonte

Alessandro PALESE
Direzione Sanità
Regione Piemonte

Bologna, 26-28 maggio 2026
Ambiente e lavoro - 36° Salone della Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

26 maggio 2026
Quartiere fieristico
Piazza Costituzione
Bologna

Il nuovo Accordo Stato Regioni



Presidenza del Consiglio dei ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Accordo, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008.

Rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025.

Nota: L'Accordo è stato pubblicato sulla GU Serie Generale del 24-05-2025 (nel sito del Ministero il 19-05-2025)

CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO

Il nuovo Accordo avrebbe dovuto anche garantire:

- il monitoraggio dell'applicazione dell'accordo in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa. **(art. 37, comma 2, lettera b bis DL 48/23 – Legge 85/23)**

Nota: rinviato all'atto di cui al punto 1 parte I dell'Accordo in cui saranno definite le modalità di monitoraggio e controllo

CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO

La lettera b-bis) che il decreto-legge 48/2023 ha aggiunto al comma 2 dell'art. 37 del D.lgs. n. 81/2008, pur essendo apprezzabile per quanto attiene al monitoraggio, tuttavia non risolve affatto la questione in ordine agli obblighi dei fornitori esterni di formazione e alle sanzioni irrogabili nei loro confronti

Infatti, se è vero che, evocando il rispetto della normativa in materia di formazione da parte dei soggetti che erogano la formazione, la nuova norma si riferisce evidentemente a fornitori esterni, è pur vero che per questi ultimi non sono previste specifiche sanzioni ove non rispettino la predetta normativa

CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO

In sostanza, il pur giusto monitoraggio anche nei confronti dei fornitori esterni rischia di restare nei loro confronti una sorta di arma spuntata o, al più, un'arma che, nei fatti, colpirebbe semmai solo i datori di lavoro, configurando un deterrente indiretto nei confronti dei comportamenti trasgressivi dei fornitori esterni

Le Regioni hanno proposto in più occasioni, da ultimo con una proposta emendativa presentata durante l'iter di conversione del DL 159/2025, l'inserimento di un art. 23-bis del D.lgs. n. 81/2008 con delle sanzioni nei confronti dei fornitori esterni di servizi di formazione

IL NUOVO ACCORDO STATO REGIONI

Il nuovo Accordo ha previsto in premessa la seguente clausola:

“Resta ferma la facoltà per le Regioni e Province autonome di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L’attuazione del presente accordo non può comportare una diminuzione del livello di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro preesistente in ciascuna Regione o Provincia autonoma”

CLAUSOLA DI TUTELA

La clausola, seppur in forme diverse, era già ricompresa in Accordi Stato Regioni precedenti e, in sostanza, riproduce il potere discrezionale delle Regioni a recepire con propri atti il contenuto del nuovo ASR, introducendo disposizioni finalizzate a tutelare maggiormente la salute e sicurezza dei lavoratori

Le Indicazioni operative per la formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro

In Piemonte, da più di 10 anni, il controllo da parte delle ASL e della Regione sul mercato della formazione e sul rispetto della normativa sia da parte dei soggetti formatori, sia da parte dei datori di lavoro avviene sulla base delle **Indicazioni operative per la formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro**



Le Indicazioni operative per la formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro

A seguito dell'approvazione del nuovo Accordo Stato Regioni, anche le "Indicazioni operative per la formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro" della Regione Piemonte hanno richiesto una rivisitazione e un aggiornamento, tenendo conto delle novità introdotte dall'Accordo



Le Indicazioni operative per la formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro

La Regione Piemonte, con DGR 10-1413 del 23 luglio 2025, ha recepito l'Accordo Stato Regioni 59/2025 ed ha approvato una nuova edizione delle Indicazioni operative (luglio 2025)



LA COMMISSIONE REGIONALE

Le Indicazioni operative sono state elaborate dalla Commissione regionale per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori, composta da rappresentanti dei soggetti individuati dal Comitato Regionale di Coordinamento ex art. 7 del D.lgs. 81/08:

Direzione Sanità e Direzione Istruzione formazione e lavoro della Regione, SPreSAL, INL, INAIL Piemonte, Direzione regionale dei VVF, CGIL, CISL, UIL, UGL, Confindustria, Confartigianato, CNA, Casartigiani, Coldiretti, Confcooperative, CONFAPI



Le Indicazioni operative

- attuano l'Accordo Stato Regioni
- definiscono le modalità di inserimento negli elenchi dei soggetti formatori
- definiscono i procedimenti conseguenti ad inadempienze dei soggetti formatori



COSA FA LA COMMISSIONE?

- Verifica i requisiti dei soggetti formatori
- Redige e aggiorna gli elenchi dei soggetti formatori abilitati
- Prende in esame le non conformità nella formazione segnalate dagli organi di vigilanza (SPreSAL)



→ VERIFICA DEI REQUISITI DEI SOGGETTI FORMATORI

La Commissione regionale per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori, che opera dal giugno 2013, redige e aggiorna gli elenchi dei soggetti formatori abilitati all'erogazione dei seguenti corsi di formazione:

Corso		Riferimento normativo nazionale
1	Responsabile e addetto al Servizio di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP)	Art. 32, comma 2, del D.Lgs 81/08
2	Datore di lavoro che svolge direttamente i compiti del servizio SPP	Art. 34, comma 2, del D.Lgs 81/08
3	Coordinatore per la progettazione e coordinatore per l'esecuzione dei lavori	Art. 98 e allegato XIV del D.Lgs. 81/08 e smi
4	Lavoratori e preposti addetti all'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi	Art. 116, comma 2 e allegato XXI del D.Lgs 81/08 e smi
5	Lavoratori e preposti addetti al montaggio, trasformazione e smontaggio dei ponteggi	Art. 136, comma 6 e allegato XXI del D.Lgs 81/08 e smi
6	Lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature	Art. 73, comma 5, del D.Lgs 81/08
7	Lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati	Art. 2 del DPR n. 177/2011

→ VERIFICA DEI REQUISITI DEI SOGGETTI FORMATORI

Le domande di inserimento negli elenchi dei soggetti formatori abilitati all'erogazione dei corsi in materia di salute e sicurezza del lavoro devono essere inviate, utilizzando i modelli presenti nel sito web della Regione Piemonte, alla Commissione regionale

I soggetti formatori Istituzionali di cui alla Parte I punto 1.1 dell'Accordo n. 59 del 17 aprile 2025 sono inseriti nell'elenco dei soggetti formatori abilitati su loro semplice richiesta.

→ VERIFICA DEI REQUISITI DEI SOGGETTI FORMATORI

Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e le associazioni sindacali dei lavoratori devono dichiarare di possedere i requisiti di cui alla Parte I punto 1.3 dell'Accordo n. 59 del 17 aprile 2025.

- Presenza di sedi in almeno la metà delle province del territorio nazionale, distribuite tra nord, centro, sud e isole
- La consistenza numerica degli iscritti o delle imprese iscritte al singolo sindacato
- Il numero complessivo dei CCNL sottoscritti, con esclusione di quelli sottoscritti per mera adesione

→ VERIFICA DEI REQUISITI DEI SOGGETTI FORMATORI

Per quanto riguarda gli Organismi Paritetici così come individuati dal comma 1 dell'art. 51 del D.lgs. n. 81/2008, la Commissione regionale ne verifica l'iscrizione nel repertorio nazionale previsto dal comma 1 bis del medesimo articolo, prima del loro inserimento nell'elenco regionale.

→ VERIFICA DEI REQUISITI DEI SOGGETTI FORMATORI

I soggetti formatori accreditati devono dichiarare di essere accreditati in conformità al modello della Regione Piemonte e di possedere una esperienza qualificata almeno triennale in materia di formazione alla salute e sicurezza sul lavoro.

L'esperienza nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro deve essere posseduta dal soggetto formatore stesso (ad es: agenzia formativa) oppure da personale strutturato che rivesta un ruolo di amministratore o dipendente.

DECRETO LEGGE 159/2025 CONVERTITO DALLA L. 198/2025

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2025, n. 198 (in G.U. 30/12/2025, n. 301)

Secondo l'art. 6, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i criteri e i requisiti di accreditamento presso le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano dei soggetti che erogano la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

I criteri e i requisiti devono essere riferiti alla competenza e certificata esperienza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, all'adeguata organizzazione, nonché alle risorse dei soggetti che erogano la formazione. I suddetti requisiti devono essere detenuti, ai fini della conferma dell'accREDITAMENTO, anche dai soggetti già accreditati presso le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

NUOVO ACCREDITAMENTO PER LA FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO

Art. 6 DL 159/2025

Requisiti minimi che devono essere posseduti da tutti i soggetti formatori
per l'accREDITAMENTO su base regionale



REGIONE PIEMONTE
ELENCO SOGGETTI FORMATORI ABILITATI
CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTO O RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
AGGIORNAMENTO 18/02/2026

Denominazione	Codice	Indirizzo	Comune	Provincia	Telefono	Data ins
---------------	--------	-----------	--------	-----------	----------	----------

Gli elenchi fanno riferimento ai corsi abilitanti cioè quei corsi la cui formazione costituisce a tutti gli effetti un titolo abilitativo all'esercizio della funzione esercitata, come nel caso del RSPP/ASPP, del Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione, degli operatori addetti all'uso delle attrezzature di cui all'art. 73, comma 5, agli addetti ai Ponteggi e Funi e Ambienti confinati

COSA FA LA COMMISSIONE?

- Verifica i requisiti dei soggetti formatori
- Redige e aggiorna gli elenchi dei soggetti formatori abilitati
- Prende in esame le non conformità nella formazione segnalate dagli organi di vigilanza (SPreSAL)



→ le non conformità nella formazione segnalate dagli organi di vigilanza (SpreSAL)

Inadempienze lievi passibili di richiamo scritto:

- mancata notifica di inizio corso;
- mancata comunicazione di annullamento o variazione del corso;
- mancata registrazione delle presenze durante lo svolgimento del corso;
- mancato invio del verbale finale;
- rilascio di attestati privi dei contenuti minimi previsti.

→ le non conformità nella formazione segnalate dagli organi di vigilanza (SpreSAL)

Inadempienze gravi, che possono comportare l'avvio del procedimento di cancellazione:

- realizzazione di un corso con uno o più docenti sprovvisti dei requisiti richiesti dalla normativa di riferimento;
- realizzazione di un corso in carenza di attrezzature, mezzi o contenuti richiesti dalla normativa di riferimento;
- falsificazione di attestati, documenti quali registri e verbali, autocertificazione allegata alla domanda di inserimento negli elenchi;
- omissione di registri e verbali.

→ le non conformità nella formazione segnalate dagli organi di vigilanza (SpreSAL)

Il procedimento di cancellazione è sempre preceduto da una nota del Settore regionale competente al soggetto formatore, con la richiesta di far pervenire eventuali controdeduzioni

Qualora la risposta pervenga nei termini stabiliti e sia valutata positivamente dalla Commissione regionale, il procedimento avviato si chiude con una nota di richiamo

Nel caso in cui il soggetto formatore non produca quanto richiesto nei termini stabiliti o laddove le controdeduzioni presentate non siano valutate positivamente, viene disposta la cancellazione dagli elenchi

La cancellazione può essere stabilita per un periodo fino a tre anni. L'entità di tale periodo è stabilita dalla Commissione in base alla gravità delle inadempienze accertate. A conclusione del periodo, il soggetto formatore può presentare di nuovo la domanda di inserimento negli elenchi

COSA FANNO LE ASL?

- Verificano i requisiti dei soggetti formatori e dei docenti
- Verificano i diversi tipi di formazione
- Verificano l'eventuale coinvolgimento dell'OP
- A fronte di corsi/attestati falsi indagano per raccogliere elementi di prova e procedere a CNR
- Segnalano eventuali inadempienze alla Commissione regionale



IL CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

Le ASL possono effettuare i controlli sulle attività formative in itinere, cioè durante lo svolgimento dei corsi, oppure durante l'ordinaria attività di vigilanza, utilizzando uno dei seguenti strumenti:

- comunicazione di inizio corso (prevista in Piemonte per i corsi: RSPP, Attrezzature di lavoro, Ponteggi e Funi, Coordinatori sicurezza cantieri)
- controlli documentali: attestati, requisiti docenti e soggetti formatori, registri presenze, verifiche finali

IL CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

I soggetti formatori, inseriti negli elenchi, devono comunicare, preferibilmente con un anticipo di almeno 15 giorni, sede e luogo di svolgimento del corso.

E' prevista una procedura per l'inoltro telematico delle notifiche relative ai corsi di formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro tramite una piattaforma informatica NFOR-SSL





Corso Formazione

CODICE CORSO

NFOR-SSL-003695

TIPOLOGIA CORSO

FUNI113 ADDETTO AI SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI - SITI NATURALI E ARTIFICIALI

SOGGETTO FORMATORE

C286/2013 DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO DEL PIEMONTE

EVENTUALE SOGGETTO EROGATORE

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI TORINO

LUOGO DI SVOLGIMENTO

CASERMA DEL BATTAGLIONE TRASMISSIONI "FREJUS" DI TORINO

Sessioni Corsi

Righe trovate: 8/8 Righe selezionate: 0 ☐ mostrale)

COMUNE	ASL	MODALITA_FAD	DATA	ORARIO	SESSIONE	INDIRIZZO	NFORCORSISESSIONI_INS	NFORCORSISESSIONI_MOD	NFORCORSISESSIONI_SE
TORINO	ASL CITTA' DI TORINO	NO	29/11/2021	8.00-12.00	MATTINO-TEORIA	Corso Unione Sovietica, 130, 10134 Torino TO	09/05/2022	10/02/2023	
TORINO	ASL CITTA' DI TORINO	NO	29/11/2021	14.00-18.00	POMERIGGIO-TEORIA	Corso Unione Sovietica, 130, 10134 Torino TO	09/05/2022	10/02/2023	
ALBARETTO DELLA TORRE	ASL CUNEO 2	NO	30/11/2021	14.00-18.00	POMERIGGIO-PRATICA	VIA UMBERTO 1	09/05/2022	10/02/2023	
ALBARETTO DELLA TORRE	ASL CUNEO 2	NO	30/11/2021	8.00-12.00	MATTINO-PRATICA	VIA UMBERTO 1	09/05/2022	10/02/2023	
ALBARETTO DELLA TORRE	ASL CUNEO 2	NO	01/12/2021	8.00-12.00	MATTINO-PRATICA	VIA UMBERTO 1	09/05/2022	10/02/2023	
ALBARETTO DELLA TORRE	ASL CUNEO 2	NO	01/12/2021	14.00-18.00	POMERIGGIO-PRATICA	VIA UMBERTO 1	09/05/2022	10/02/2023	
ALBARETTO DELLA TORRE	ASL CUNEO 2	NO	02/12/2021	8.00-12.00	MATTINO-TEORIA	VIA UMBERTO 1	09/05/2022	10/02/2023	
ALBARETTO DELLA TORRE	ASL CUNEO 2	NO	02/12/2021	14.00-18.00	POMERIGGIO-PRATICA	VIA UMBERTO 1	09/05/2022	10/02/2023	

Verifica modulo pratico Attrezzature ex art. 73 comma 5

Verifica del registro presenze (1:6)

Disponibilità di un'attrezzatura conforme all'Accordo Stato Regioni

Disponibilità di un'area opportunamente delimitata e messa in sicurezza

Disponibilità di dispositivi per l'effettuazione in sicurezza delle attività

Docente in possesso dei requisiti previsti dalla normativa

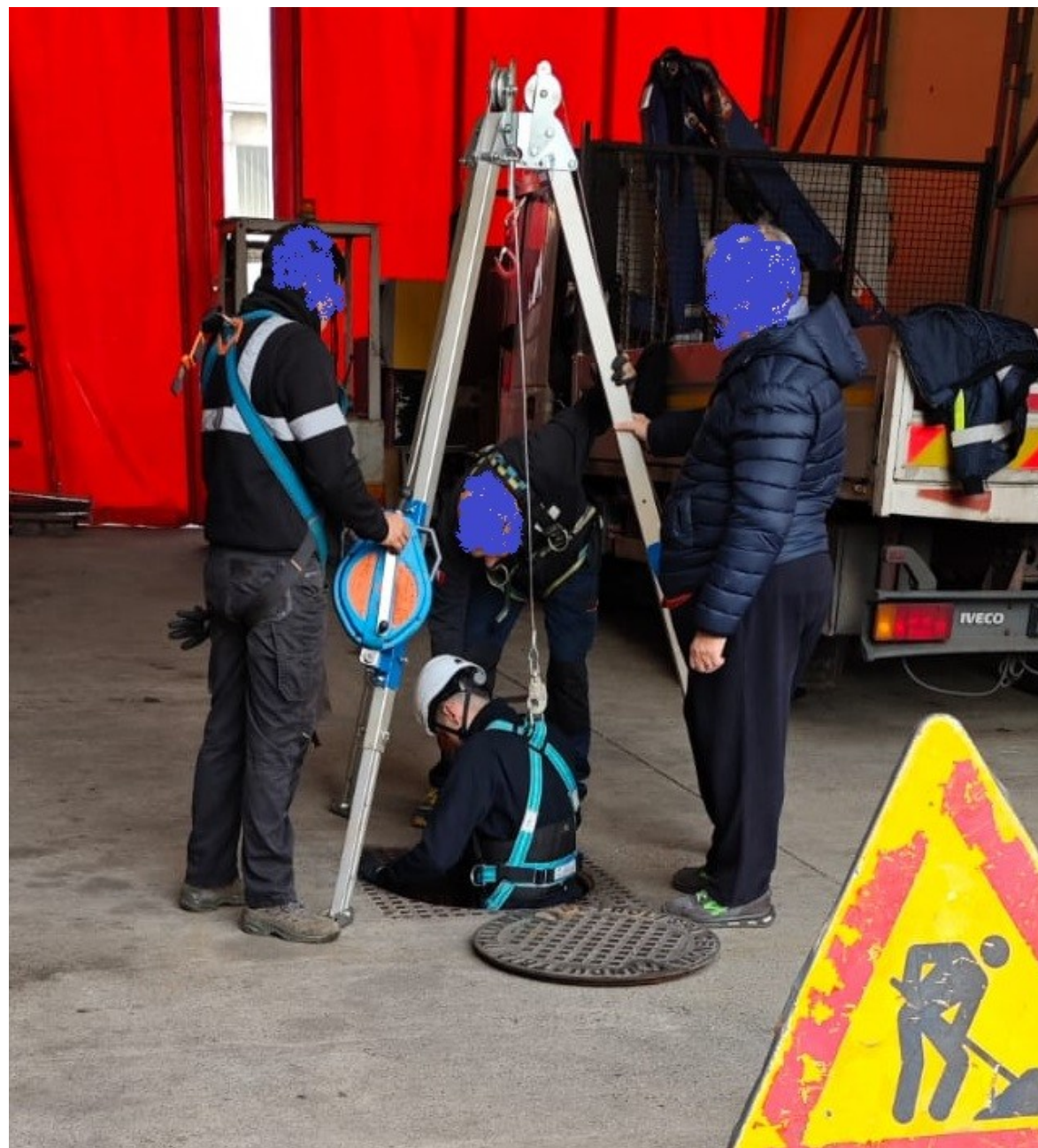
Verbalizzazione del sopralluogo

Verifica modulo pratico Ponteggi

I soggetti formatori devono avere la disponibilità:

di ponteggi (a tubi e giunti, a telai prefabbricati, a montanti e traversi prefabbricati), nonché di dispositivi di protezione individuale necessari all'effettuazione completa e in sicurezza delle prove pratiche e delle prove di verifica finale

- di un'area opportunamente delimitata che consenta di effettuare in sicurezza le prove pratiche
- docente con esperienza professionale pratica, documentata, almeno biennale, nelle tecniche per il montaggio/smontaggio ponteggi



GRAZIE PER L'ATTENZIONE